

Proposta ai sensi dell'articolo 183 commi 15 e 16
del D.lgs. 50/2016 per la “Gestione, sicurezza e
controllo della mobilità estiva nel Comune di San
Vito Lo Capo”

BOZZA DI CONVENZIONE

**Modificata in relazione all'istruttoria n.prot. 3979 del 26.02.2021 e all'approvazione dello studio di fattibilità con
Deliberazione di G.C. n.29 del 01.03.2021**



CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “GESTIONE,
SICUREZZA E CONTROLLO DELLA MOBILITÀ ESTIVA NEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO”,
AI SENSI DEI COMMI 15 E 16 DELL'ART.183 D.LGS. N.50/16

TRA

CONCEDENTE il Comune di San Vito Lo Capo (TP), con sede legale in Via Savoia n.167, c.a.p. 91010, C.F./P.I., in persona del, nato a il....., domiciliato per la carica presso l'Ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;

E

CONCESSIONARIO AGGIUDICATARIO con sede legale in XXXXX (XX) VIA XXXXXXXX n.XX, c.a.p. XXXX, C.F./P.I. XXXXXXXX, R.E.A. n. TP - XXXXXX, in persona del Legale rappresentante pro-tempore ed Amministratore Unico XXXXXXXXXX, nato a XXXXXX (XX) il XX/XX/XXXX, c.f. XXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,
(Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente))

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 29 del 01.03.2021, ha recepito ed approvato la proposta di Project Financing (Finanza di progetto ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) inerente il la “Gestione, sicurezza e controllo della mobilità estiva nel Comune di San Vito Lo Capo”, e all'importo del PEF revisionato con prot. 2884 del 09.02.2021 pari all'importo di euro 147.750,00 da corrispondere annualmente da porre a base di gara per una durata contrattuale di n. 10 anni, sulla base relazione istruttoria n.prot. 3979 del 26 febbraio 2021 del gruppo di lavoro individuato, con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

- l'intervento è stato inserito nel programma triennale OOPP 2021/2023 avente per oggetto: “Approvazione della modifica del Programma Triennale Lavori Pubblici 2021/2023 per inserimento di nuove opere ai sensi dell'art. 5, comma 9 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n.14” delibera di C.C. n.56 del 30.11.2021;

- la Giunta Comunale con deliberazione n. ____ del ____02.2022, ha approvato la proposta di Project Financing (Finanza di progetto ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) inerente il la “Gestione, sicurezza e controllo della mobilità estiva nel Comune di San Vito Lo Capo”, con modifica della bozza di contratto integrata con analisi dei rischi redatta dal gruppo di lavoro individuato, propedeutica all'avvio della procedura di gara;

- con determina n. ____ del ____02.2022, è stata approvato supporto con ASMEL il disciplinare di gara per l'affidamento della Concessione da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità- prezzo, ai sensi degli articoli 164, comma 2, 95 e 173 del Codice;

-in data [•], è stato pubblicato il Bando di Gara [(solo se l'opera è sopra soglia) sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE) n. [•] e in data [•]] sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) foglio inserzioni n. [•] del [inserire data] o su Bollettino ufficiale regionale (BUR) n. [•] del [inserire data] e per estratto, sui seguenti quotidiani [•];

-in data [•], con provvedimento [specificare il provvedimento] n. [•] è stato individuato [specificare l'aggiudicatario] quale aggiudicatario finale della Concessione costituito da [•], ai sensi dell'articolo 173 del Codice;

- in data [•], con provvedimento [specificare il provvedimento] n. [•], il Concedente ha disposto l'affidamento della Concessione relativa all'intervento di [•] in favore di [•] costituito da [•], in qualità di Concessionario;
- in data [•], ai sensi dell'articolo [•] del Bando di Gara e dell'articolo 184 del Codice, è stata costituita la Società di Progetto [specificare nome e forma societaria] con capitale sociale di euro [•], sede legale in [•], alla via [•], n. [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese [•], la quale è subentrata a titolo originario nella posizione del Concessionario;
- le Parti intendono disciplinare mediante apposito Contratto la Concessione di "GESTIONE, SICUREZZA E CONTROLLO DELLA MOBILITÀ ESTIVA NEL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO",costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario: l'importo dell'investimento che è pari a di euro 548.000,00, la durata della Concessione è di 10 anni; l'importo e le modalità di corresponsione del Contributo e dei Corrispettivi di cui agli articoli 21, 28, 29 e euro 147.750,00 e gli altri elementi essenziali si rimanda al Piano Economico e Finanziario;

[Le Parti possono integrare le premesse con ulteriori elementi rilevanti] Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

1. Le premesse e gli allegati, così come i Documenti Contrattuali elencati nell'**Allegato I** sottoscritti dalle Parti ancorché non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Il Concessionario e il Concedente si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento stesso concordemente a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 24 del 2004 e dal D.lgs. n.50/16.
3. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Convenzione, salvo che non sia diversamente specificato, i termini elencati nell'**Allegato II**, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

3. NORME APPLICABILI

La presente Convenzione è regolata dalla Legge italiana. In particolare, ad essa si applicano le disposizioni espressamente richiamate nella presente Convenzione e nella Documentazione di Gara, oltre che il Codice (D.Lgs. n.50/16 e s.m.i.), relativi Decreti MIT, Linee Guida ANAC e le fonti regionali eventualmente vigenti in materia.

4. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni.
2. Il Concessionario, in particolare, dichiara e garantisce che:
 - a) è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la presente Convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) è in possesso, al momento della stipula della presente Convenzione, di tutte le Autorizzazioni, abilitazioni, licenze e permessi necessari allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di Concessionario.

d) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci del Concessionario, che possa pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

e) alla data di stipula della presente Convenzione, nessun ricorso avente a oggetto l'annullamento e/o la sospensione dell'aggiudicazione della Concessione è stato notificato al Concedente.

5. OGGETTO

1. La presente Convenzione ha ad oggetto l'affidamento in Concessione della progettazione definitiva e/o esecutiva, della realizzazione e della gestione funzionale ed economica dei seguenti interventi:

A) Progettazione, realizzazione e collocazione di un nuovo sistema di gestione delle aree di sosta a pagamento (strisce blu) e relative innovazioni tecnologiche.

B) Fornitura di N°2 Bus urbani e gestione del servizio di collegamento interno al comune di San Vito Lo Capo inclusa la realizzazione di capolinea e fermate intermedie al percorso.

C) Progettazione, realizzazione e collocazione di arredo urbano in prossimità dei varchi della ZTL quali dissuasori di vario genere e tipo al fine di garantire maggiore sicurezza all'interno della stessa.

D) Progettazione, realizzazione e collocazione di un sistema di controllo tecnologico avanzato per la gestione della viabilità all'interno della ZTL.

E) Gestione dell'ufficio pass del Comune di San Vito Lo Capo con l'ausilio di metodologie e sistemi innovativi.

F) Progettazione, realizzazione e collocazione di segnaletica a messaggio variabile al fine di indirizzare i flussi di traffico all'interno del territorio comunale.

G) Fornitura e collocazione di verde urbano con cadenza annuale al fine di contrastare l'impatto inquinante prodotto dal traffico intenso del periodo estivo.

H) Installazione di un servizio sharing a flusso libero all'interno del territorio comunale, biciclette o monopattini.

2. In particolare, formano oggetto di Convenzione le seguenti attività:

a) la predisposizione e/o revisione del Progetto Esecutivo e/o definitivo posto a base di gara dal Concedente;

b) ogni analisi o attività connessa alla progettazione, esecuzione e gestione dell'Intervento;

c) l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al Progetto Esecutivo;

d) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Intervento secondo le previsioni del Progetto Esecutivo e del Programma manutentivo dell'Intervento;

e) l'erogazione dei Servizi in conformità a quanto stabilito al successivo articolo 14;

f) la gestione e lo sfruttamento economico dell'Intervento da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione;

3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni della presente Convenzione e dei Documenti Contrattuali.
4. L'importo dei lavori derivante dal quadro economico del Progetto Esecutivo, approvato dal Concedente e ogni altro onere connesso, come risultante dal Piano Economico-Finanziario, è da intendersi fisso e invariabile.
5. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione della presente Convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza della stessa è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione della Convenzione.
6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della presente Convenzione. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.
7. Il Concedente resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario e i titolari o concessionari delle opere dell'ingegno e alle eventuali controversie tra di loro.
8. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i Servizi non espressamente indicati nella presente Convenzione.

6. DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione ha la durata complessiva di 10 anni (dieci) decorrenti dalla data di efficacia della presente Convenzione.
2. Allo scadere del termine fissato per la durata della Concessione le Parti convengono che le opere, le apparecchiature e gli impianti realizzati dal Concessionario passeranno nella piena ed esclusiva proprietà del Comune di San Vito Lo Capo (TP), in ottimo stato di manutenzione, previo pagamento al Concessionario delle eventuali spese di miglioria non ancora ammortizzate.
3. Si potrebbe verificare il conseguimento anticipato del recupero degli investimenti e costi sostenuti che possono ridurre il termine contrattuale, oppure la o con gli utenti destinatari del servizio, in caso di opere calde

7. FACOLTÀ' RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ' DI PROGETTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipulazione della presente Convenzione, dichiara e garantisce quanto segue:
 - a) Il Concessionario non ha esercitato la facoltà, prevista dell'articolo 184 del Codice, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.
2. I lavori sono, eventualmente, eseguiti dal Concessionario nel rispetto del possesso dei requisiti di qualificazione posseduti. Per la realizzazione di lavori eccedenti i requisiti di qualificazione suddetti il Concessionario procederà all'affidamento a terzi dell'esecuzione dei lavori tramite Contratti di Appalto ai sensi del successivo articolo 10.

[alternativa in caso di costituzione della società di progetto]:



a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell'articolo 184 del Codice ed ha un capitale sociale di euro.....interamente sottoscritto e versato nella misura del% (..... per cento);

[In caso di lavori affidati direttamente ai soci]:

b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:

- (nome del Socio) (quota % di partecipazione)

- (nome del Socio) (quota % di partecipazione)

Ferma restando la quota di partecipazione alla Società di Progetto, i soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti ad eseguirli nel rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione posseduti.

[In caso di lavori non affidati direttamente ai soci]:

b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:

- (nome del Socio) (quota % di partecipazione)

- (nome del Socio) (quota % di partecipazione)

Ferme restando le quote di partecipazione, la Società di Progetto procederà all'affidamento a terzi dell'esecuzione dei lavori tramite Contratti di Appalto ai sensi del successivo articolo 10.

3. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO

La cessione delle quote ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento degli obblighi sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo nonché della gestione per tutta la durata contrattuale;

- nei casi di sostituzione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli del socio uscente e deve essere individuato dal Concessionario entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di [20] giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;

- le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante.

- La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa autorizzazione del Concedente, da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.

- Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all'autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l'operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione.

- Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all'uopo costituita

4. RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI SOCI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 184, comma 3, del Codice, i soci della Società di Progetto restano solidalmente responsabili con la Società nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del Contributo percepito, salvo che la Società di Progetto o i soci direttamente per conto della Società di Progetto forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del Contributo corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo 21. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo.

I soci della Società di Progetto restano altresì solidalmente responsabili con la Società nei confronti del Concedente per l'eventuale rimborso del Corrispettivo di cui all'articolo 27 percepito, salvo che la Società di Progetto o i soci direttamente per conto della Società di Progetto forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del Corrispettivo corrisposto dal Concedente ai sensi dell'articolo

SEZIONE II – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

8. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'Intervento.

2. Per la progettazione, il Concessionario - a propria cura e spese - assume l'obbligo di:

a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta redazione degli elaborati progettuali e dei costi delle relative forniture;

b) redigere il Progetto Esecutivo secondo quanto indicato nell'oggetto della Convenzione, nei Documenti Contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili;

b-bis) sottoporre, per la verifica ai fini dell'approvazione da parte del Concedente, il progetto Esecutivo corredato delle relative Autorizzazioni di competenza del Concessionario entro 2 mesi dall'efficacia della Convenzione;

b-ter) adeguare e sottoporre, per la verifica ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo sulla base delle prescrizioni e/o osservazioni formulate dal Concedente o da altri organismi preposti all'approvazione medesima, entro 2 mesi dalla richiesta del Concedente;

3. Decorso il termine di cui al precedente comma, si applicheranno le penali di cui al successivo articolo 13.7.

4. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre, per la verifica ai fini dell'approvazione da parte del Concedente, il Progetto definitivo e/o esecutivo entro il termine essenziale di 2 mesi decorrente dalla data di efficacia della presente Convenzione, pena la risoluzione della stessa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e del successivo articolo 26.

5. Il Concessionario si obbliga altresì a:

a) realizzare l'Intervento a regola d'arte, secondo quanto previsto nel Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e con la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma;

- b) partecipare alla tenuta della contabilità dei lavori, ivi compresi gli obblighi di informazioni e di comunicazione ivi previsti;
- c) mantenere l'Intervento ed erogare i Servizi oggetto di Convenzione in conformità a quanto stabilito nella medesima, nonché nei Documenti contrattuali e nella Documentazione progettuale;
- d) acquisire, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni, necessarie per la costruzione, l'entrata in esercizio e la gestione dell'Intervento, previa predisposizione della documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il Responsabile del Procedimento;
- e) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della presente Convenzione;
- f) svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa applicabile;
- g) rispettare i tempi previsti nella presente Convenzione e nell'allegato Cronoprogramma, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;
- h) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- i) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- j) trasmettere i dati necessari per consentire al Concedente il monitoraggio dei rischi;
- k) assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
- l) indicare al Comune il numero di conto corrente dedicato ai pagamenti ed ai rapporti con la P.A. e con gli eventuali subappaltatori;
- m) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori nel rispetto delle normative in materia di lavoro, igiene, sicurezza e previdenza.
- n) trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione dell'Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;
- o) trasmettere annualmente al Concedente i dati economico finanziari che attestino la perdurante solidità patrimoniale;
- p) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza almeno annuale al Concedente.

6. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali e nella Documentazione Progettuale.

7. Il Concessionario si impegna altresì a:

- a) conservare i requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione;
- b) comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.

8. Il Concessionario non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, o nel corso della gestione dell'Intervento, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell'articolo 1176 del Codice Civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino come cause di Forza Maggiore.

9. ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si impegna a:

- a) fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione e rendere disponibili tali documenti on line;
- b) trasmettere al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti tecnici

richiesti;

c) partecipare alle visite che il Direttore dei lavori/DEC, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare alle visite stabilite dai Collaudi in corso d'Intervento;

d) sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre 3 mesi dalla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 165 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 36, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione. Il rischio di un'eventuale variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione dell'Offerta in sede di gara e la data della sottoscrizione del Contratto è allocato in capo al Concessionario;

e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'Intervento o dei Servizi;

(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza della Convenzione;

(iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero per l'esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie o impegni previsti nel Contratto di Finanziamento a carico del Concessionario o dei soci;

(iv) le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;

(v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul progetto, sulla gestione dell'Intervento ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione;

f) adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o al verificarsi di uno degli eventi di cui alla lettera d);

g) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente Convenzione per cause imputabili al Concessionario.

d) Inviare annualmente le informazioni economiche, finanziarie e gestionali ed acquisire un periodico resoconto economico-gestionale sull'esecuzione del contratto, nel quale sia evidenziato l'andamento dei lavori in relazione al cronoprogramma, l'esecuzione dei controlli previsti dal contratto, l'applicazione di eventuali penali o decurtazioni del canone e, in generale, ogni altro elemento di rilevanza contrattuale necessario per accertare la corretta gestione del contratto di PPP.

2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:

a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi o fluttuazioni della domanda;

b) aver valutato e condiviso il Progetto Definitivo, approvato dal Concedente, e i relativi allegati. Il Concessionario pertanto non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Opera, i vizi della progettazione, ancorché redatta dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso;

c) di accettare le recenti variazioni dei costi delle forniture dei materiali e delle attrezzature e dei lavori a seguito anche dell'attuale Emergenza Covid, e ritiene di assumersi i rischi relativi, in considerazione del fatto che l'investimento sarà affrontato all'inizio della decorrenza della concessione e risulta definito

nei contratti concessione come rischio operativo sostanziale (art.3 lett. zz. D.Lgs.50/2016).

3. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

a) redigere il Progetto Esecutivo secondo le previsioni del Progetto approvato dal Concedente e condiviso dal Concessionario in sede di gara;

b) sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo, entro il termine di 30 gg relativo alla Fase di Progettazione. Decorso inutilmente tale termine, si applica l'articolo 22. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell'approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre il termine essenziale di 60 gg. dalla data di efficacia del Contratto a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 38, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte;

- acquisire le Autorizzazioni di cui all'articolo 9, comma 2;

- mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all'articolo 9;

- sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o far sì che le obbligazioni e/o i titoli di cui al Project Bond siano interamente collocati o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre 3 mesi dalla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 165 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 38, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione;

- consegnare al Concedente copia del Contratto di Finanziamento nonché copia di tutti i documenti connessi al Contratto di Finanziamento ivi inclusi i relativi allegati, entro e non oltre 10 giorni dalla data di relativa sottoscrizione;

- realizzare l'Opera a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;

- mantenere l'Opera ed erogare i Servizi oggetto di Contratto in conformità a quanto stabilito nel medesimo, nonché nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione;

- prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;

- prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

- collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;

- consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione.

c) Il Concessionario si impegna altresì a:

- organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;

- fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e, ove richiesto, pubblicare tali documenti sul proprio sito web;

- fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori o DEC tutti i chiarimenti richiesti;

- partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori o DEC, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Collaudo;

- informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

- ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'Opera e/o dei Servizi;

- la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
 - la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, per il mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalla Società di Progetto ovvero per l'esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento o nel Project Bond a carico del Concessionario o dei soci;
 - le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
 - ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
- d) inviare semestralmente le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato",

5. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 15 gg. giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 6, lettera d).

RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:

- dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati [*] sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
 - dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, nelle Fasi di Progettazione, Costruzione e Gestione;
 - dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
- di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'Opera e delle attività connesse.

ULTERIORI ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara e risulta pari a euro 13.700,00.

10. APPALTI E SUBAPPALTI

1. Il Concessionario, per l'affidamento a terzi dei lavori o dei Servizi non eseguiti direttamente, dovrà procedere mediante Contratti di Appalto nel rispetto della disciplina del Codice.
2. E' ammesso il subappalto dei lavori o dei Servizi nei limiti e con le modalità previste dal Codice, dalla presente Convenzione e secondo quanto indicato nella Documentazione di Gara e dichiarato nell'Offerta.
3. Ugualmente, e con gli stessi limiti e modalità, è consentito il subappalto per i lavori o i Servizi eseguiti

direttamente dai soci della eventuale società di progetto per i lavori rientranti nelle categorie prevalenti e scorporabili indicate nel Bando di gara.

4. I soggetti terzi cui i lavori sono affidati con Contratto di Appalto o di Subappalto devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla Documentazione di Gara in relazione alle prestazioni appaltate o subappaltate.

5. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto/subappalto, la copia autentica del Contratto di appalto/subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dell'appaltatore/subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, previsti dalla vigente normativa e dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

6. In caso di mancato o incompleto deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Concedente procederà a richiedere al Concessionario la consegna o l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

7. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione dell'appalto o del subappalto.

11. RESPONSABILITÀ' DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla presente Convenzione. In particolare, egli è responsabile:

a) del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali e negli allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento del corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o a ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, sia durante la Fase di Costruzione, sia durante la Fase di Gestione;

c) per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della Progettazione definitiva e/o esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'Intervento e delle attività connesse.

2. Gli appalti dei lavori e dei Servizi affidati e i subappalti sui lavori e sui Servizi gestiti direttamente dalla Società di progetto e/o dai soci non comportano alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Concedente della perfetta esecuzione della presente Convenzione anche per la parte subappaltata.

12. OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente è tenuto a:

a) avviare e completare tempestivamente le attività amministrative di sua competenza necessarie al Progetto e alla puntuale realizzazione dell'Intervento, come di seguito riportate:

b) porre in essere le formalità e gli adempimenti per Legge non delegabili ai fini dell'ottenimento delle Autorizzazioni, come di seguito riportati:

c) compiere le attività di verifica ai fini dell'approvazione del Progetto Definitivo e/o Esecutivo presentato dal Concessionario e dare riscontro al Concessionario entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione. Nel momento in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il predetto termine decorre dalla nuova consegna;

d) effettuare le attività di vigilanza e di Collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal Codice e in conformità alla presente Convenzione;

e) cooperare con il Concessionario e con i Finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione del Contratto di Finanziamento e all'erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario.

2. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la presente Concessione dalla Fase di progettazione a quella di gestione.

SEZIONE II– FASE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE

13. FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

13.1 Consensi e pianificazione

1. Fatte salve le formalità e gli adempimenti per Legge non delegabili a terzi da parte del Concedente e gli obblighi di cui al precedente articolo 12, spetta al Concessionario attivarsi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni, entro i tempi previsti dal Cronoprogramma, le Autorizzazioni necessarie per le fasi di Progettazione oggetto di Convenzione, per la corretta esecuzione dell'Intervento, la Messa in Esercizio e l'erogazione dei Servizi, ponendo in essere, tempestivamente, tutte le attività a tal fine strumentali.
2. Qualora il ritardato e/o mancato ottenimento delle Autorizzazioni sia imputabile al Concessionario, gli eventuali conseguenti aggravii in termini di costi e tempi sono a carico del medesimo.

13.2 Modalità, tempi di esecuzione dei lavori e Rischio di costruzione

1. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nei tempi e secondo le modalità previsti dalla presente Convenzione in conformità al Progetto Esecutivo, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili.
2. Il Concessionario si impegna a ultimare tutti i lavori entro e non oltre i tempi previsti dal Cronoprogramma.
3. Il Concessionario esegue i lavori assumendo il rischio legato ad ogni eventuale maggiore spesa, ritardo o onere non previsti dalla presente Convenzione, che potrebbero derivare da una maggiorazione dei costi di costruzione e gestione.

13.3 Lavori complementari

1. Al Concessionario possono essere affidati in via diretta, con l'accordo dello stesso, i lavori complementari non figuranti nella originaria Documentazione Progettuale, né nella presente Convenzione, divenuti tecnicamente necessari a seguito di circostanze imprevedute, nelle ipotesi e nei limiti previsti dall'articolo 175 del Codice.
2. All'esecuzione dei lavori complementari si procederà solo dopo l'approvazione da parte del Concedente del relativo Progetto.
3. L'affidamento di detti lavori sarà formalizzato in apposito atto aggiuntivo.
4. Qualora, in conseguenza di detti lavori, si dovessero alterare le condizioni economiche della Fase di Gestione e quindi dell'Equilibrio Economico-Finanziario, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 19 della presente Convenzione.
5. L'eventuale richiesta di lavori complementari dovrà tenere conto dei limiti posti dell'articolo successivo.

13.4 Modifiche

1. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare le modifiche al Progetto approvato richieste dal Concedente, a condizione che dette variazioni:
 - (i) non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto definitivo e/o esecutivo;
 - (ii) non comportino modificazione dei costi previsti per la realizzazione dei lavori nei limiti del 2% del totale iniziale, della tempistica per la realizzazione dei lavori al di sopra di 15 giorni, o dei costi di gestione previsti nel Piano Economico-Finanziario nei limiti del 2%.
2. Alle stesse condizioni di cui ai punti precedenti, le modifiche potranno essere altresì proposte dal Concessionario qualora si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale l'Intervento.
3. Le modifiche in corso d'Intervento possono essere ammesse, qualora ricorra uno dei casi previsti dalla vigente normativa. In tali ipotesi, le modifiche potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario,.
4. Le modifiche in corso d'Intervento dovranno essere redatte utilizzando i prezzi già concordati con la presente Convenzione.
5. Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi a modifiche dovute al manifestarsi di Errori o Omissioni di Progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'Intervento, ovvero la sua utilizzazione. In tali casi, il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno conseguito.
6. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:
 - a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali nelle clausole di cui al [specificare in dettaglio le

- clausole chiare, precise e inequivocabili del Bando, del Disciplinare, ecc.];
- b) lavori e servizi supplementari resi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
 - c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e idonee ad alterare la natura generale della Concessione;
 - d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d);
 - e) modifiche non sostanziali idonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7;
 - f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.

7. L'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. L'erogazione dei Servizi di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i.

8. La determinazione dei costi dei lavori di cui al comma 1 è effettuata mediante la procedura del *Value Testing* che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. Il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi. La determinazione dei costi dei servizi di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei valori definiti nel Capitolato di Gestione. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato è determinato mediante la suddetta procedura di *Value Testing*.

9. L'eventuale aumento di valore, determinato da una o più modifiche di cui al comma 1, non può in ogni caso eccedere complessivamente il 20 per cento del valore della Concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.

10. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

11. Le modifiche di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettera d), comportano l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario, ma non costituiscono condizione per l'avvio della procedura di cui all'articolo 34.

12. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, né alterare l'allocatione dei rischi.

13.5 Direzione dei lavori/Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile per la sicurezza

1. La nomina del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione del Contratto è di competenza del Concessionario il quale si impegna alla individuazione in tempi brevi di una figura professionale di livello adeguato.

2. Compete al Direttore dei lavori/Direttore dell'Esecuzione del Contratto verificare il rispetto dei tempi e dei costi in Fase di Costruzione e il ricorrere di circostanze speciali che possono determinare sospensioni parziali o totali dei lavori ai sensi degli articoli 17 e 18 della Convenzione e predisporre, sulla base di tale verifica, lo Stato di Avanzamento Lavori.

3. Le funzioni di Responsabile della sicurezza saranno svolte dal Direttore dei lavori, ovvero da un tecnico abilitato.

4. Restano in capo al Direttore dei Lavori, /Direttore dell'Esecuzione del Contratto al Responsabile per la Sicurezza e al Concessionario tutti gli obblighi e le responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano agli stessi.

13.6 Responsabile del Procedimento e della Gestione dell'Intervento e dei Servizi

1. Il Concedente svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulle attività svolte dal Concessionario anche attraverso il Responsabile del Procedimento e i suoi uffici di supporto a ciò delegati.

2. Il Responsabile del Procedimento svolge i compiti e le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge e cura,

3. in particolare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi oggetto della Convenzione, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza con il Progetto e il Piano

Economico e Finanziario, e sui tempi di realizzazione previsti nel Cronoprogramma.

4. Il Responsabile del Procedimento, tra l'altro, svolge tutti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in ordine alla corretta realizzazione dei lavori oggetto della presente Convenzione, verificando il rispetto delle prescrizioni ivi contenute. In particolare provvederà:

- a) ad autorizzare il Concessionario allo svolgimento delle indagini sui siti oggetto dei lavori;
- b) a verificare la rispondenza dei lavori effettivamente realizzati rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali. A tal fine, il Responsabile del Procedimento acquisirà la relativa documentazione e parteciperà altresì alle visite delle commissioni di collaudo, sia in corso d'Intervento sia per il collaudo finale;
- c) a verificare la documentazione contabile preliminare all'erogazione di eventuali Contributi pubblici;
- d) a ordinare l'irrogazione delle penali così come previste dal successivo articolo 13.7.

5. Il Responsabile del Procedimento svolge le attività di controllo e di vigilanza sull'erogazione dei Servizi nei termini stabiliti dal Capitolato di Gestione.

13.7 Prove, collaudo e verifiche di conformità

6. I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo saranno effettuate dal concedente e sarà a carico del Concessionario l'assistenza e la collaborazione alle operazioni di collaudo e/o regolare esecuzione.

1. Il collaudo sarà effettuato nel rispetto delle procedure di cui all'art.102 del Codice.
2. Durante l'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.
3. Del Collaudo in corso d'Intervento verrà redatto apposito verbale.
4. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, sarà emesso il Certificato di collaudo.

13.8 Penali per ritardi in Fase di Progettazione e di Costruzione

1. Il Concessionario sarà responsabile di ogni ritardo a lui imputabile, in Fase sia di Progettazione, sia di Costruzione.
2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione da parte del Concessionario al Concedente del Progetto Definitivo e/o del Progetto Esecutivo rispetto ai termini stabiliti all'articolo 6 si applicherà una penale pari a Euro 50,00 La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo totale del valore stimato delle Spese Tecniche, al netto di IVA.
3. Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, a lui imputabile nella esecuzione dei lavori rispetto ai termini stabiliti dal Cronoprogramma si applicherà una penale corrispondente allo 0,3 per mille da computarsi sull'importo totale dell'esecuzione dei lavori e degli oneri della sicurezza, al netto di IVA. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10 % dell'importo totale dei valori, al netto di IVA.
4. Gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale saranno versati dal Concessionario al Concedente. Resta ferma la facoltà del Concedente, ai fini dell'incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia definitiva di cui all'articolo 23.
6. Qualora gli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale siano superiori alla soglia massima di cui al precedente comma 2 e/o al comma 3, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di cui al successivo articolo 26.
7. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi della Fase di Progettazione durante la Fase di Costruzione, consentendo il rispetto dei termini stabiliti dal Cronoprogramma, il Concedente restituirà le penali versate dal Concessionario ai sensi del precedente comma 2.

14. FASE DI GESTIONE - Servizi

1. Il Concessionario è obbligato a fornire per tutta la durata della presente Convenzione i Servizi di cui al documento di specificazione degli elementi del servizio e della gestione, successivamente meglio specificati in apposito capitolato allegato al progetto esecutivo, di seguito indicati:

- a) gestione delle aree di sosta a pagamento (strisce blu)
- b) servizio di collegamento interno a mezzo bus navetta;
- c) sistema di controllo tecnologico avanzato per la gestione della viabilità all'interno della ZTL e implementazione del software in uso alla polizia municipale di San Vito Lo Capo per la gestione dei verbali
- c) gestione dell'ufficio pass;
- d) gestione segnaletica a messaggio variabile al fine di indirizzare i flussi di traffico all'interno del territorio comunale;

- e) servizio sharing a flusso libero all'interno del territorio comunale, biciclette o monopattini (facoltativo).
2. Il Concessionario si impegna altresì a svolgere la manutenzione straordinaria, oltre quella ordinaria, delle opere realizzate, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare al Concedente quanto realizzato, in perfetto stato di manutenzione e conservazione.

SEZIONE III– FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ'

15. FORZA MAGGIORE

1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza Maggiore, la Parte che non può adempiere a causa di tale evento ne dovrà dare immediata comunicazione scritta (anche a mezzo pec) alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata. La Parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.
2. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione e/o mitigazione degli effetti causati dalla Forza Maggiore. Ciascuna parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.
3. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:
 - guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta;
 - esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
 - onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
 - incidenti aerei;
 - eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o catastrofi.
4. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare.
5. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 20, 27 e 36, comma 1, lettera a), punto i).
6. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme di cui all'articolo 36 e del Contributo già versato dal Concedente. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dell'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme di cui all'articolo 36 e del Contributo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

16. SOSPENSIONE E PROROGA DELL'ATTIVITÀ' DI COSTRUZIONE

1. Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l'esecuzione dei lavori.
2. Qualora un evento di Forza Maggiore o una delle altre circostanze di cui all'art.107 del Codice determini una sospensione totale dei lavori e servizi, il periodo di durata della Concessione, si intenderà prorogato di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.
3. In ogni caso e fermo restando quanto previsto al precedente comma, il Concedente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all'espletamento delle attività che riguardano l'oggetto della Concessione, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale della esecuzione dei lavori in qualunque momento.
4. Qualora la sospensione totale dei lavori di cui al precedente comma 2 superi il periodo di 30 giorni, comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo imputabili al Concessionario e, comunque, sia tale da comportare una Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, al fine di ripristinarlo, le Parti

potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 19 della presente Convenzione. E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo, di recedere dalla presente Convenzione ai sensi del successivo articolo 29 della Convenzione.

5. Qualora un evento di Forza Maggiore determini l'impossibilità definitiva di realizzare l'Intervento e i Servizi, la presente Convenzione sarà automaticamente risolta ai sensi degli articoli 1463 e seguenti del Codice Civile, relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili, fino a quattro quinti dell'importo del contratto, al netto di eventuali costi che il Concedente dovesse sostenere per il ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, nonché al netto di eventuali contributi già versati al Concessionario.

6. La sospensione e l'eventuale proroga nell'esecuzione dei lavori sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all'articolo 107 del Codice e articolo 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

7. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:

-al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte;

-per ragioni di necessità e di interesse pubblico;

-per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 14.

8. In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'Esecuzione dei lavori.

In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice.

Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte per ragioni di necessità o di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino sei mesi complessivi, il Concessionario può chiedere la risoluzione senza indennità. Se il Concedente si oppone alla risoluzione, il Concessionario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui al comma 2, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

-i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

-la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

-il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;

-la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

17. SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 15, qualora in seguito a un evento di Forza Maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario, il Concessionario non sia in grado di prestare i Servizi in tutto e/o in parte, dovrà informare il Concedente con una descrizione dei Servizi che non possono essere prestati a causa di tale evento, nonché di quelli che possono essere erogati, seppur parzialmente.

2. Entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potrà richiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi 5 giorni circa le motivazioni adottate dal Concessionario in relazione ai Servizi non erogabili.

3. Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno 15 giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l'erogazione dei Servizi interessati dall'evento. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Concedente applicherà le decurtazioni e le penali di cui al successivo articolo 20.3.

4. Il Concedente si riserva in ogni momento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 comma 2 del Codice, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 15 (quindici) giorni. Nell'eventualità di tale sospensione, troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo comma 5.

5. Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa del servizio:

a) qualora la sospensione ecceda i 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, i termini di gestione dell/i Servizio/i, nonché il periodo di validità della presente Convenzione, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno prorogati di comune accordo tra le Parti;

b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare una Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, il Concessionario, al fine di ripristinare l'Equilibrio medesimo, potrà avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 21 della presente Convenzione.

6. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del Piano Economico Finanziario, di recedere dalla presente Convenzione ai sensi del successivo articolo 29 della Convenzione.

7. Rientrano tra le cause di rescissione l'inadeguatezza delle tecnologie utilizzate dal concedente che causa disservizi o interruzione delle attività concesse.

SEZIONE IV – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

18. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati al punto 9 delle Premesse costituiscono i presupposti dell'Equilibrio Economico Finanziario.

2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività)

ed equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili ai seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico-Finanziario:

- a) gli specifici indicatori della redditività i cui valori sono indicati nel Piano economico finanziario allegato sono: V.A.N. - T.I.R.- RENDIMENTO AZIONISTI - V.A.N.E.
- b) lo specifico Indicatore della sostenibilità finanziaria è l'AVERAGE DEBT SERVICE COVER RATIO

19. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti convengono di procedere a una revisione del Piano Economico Finanziario, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 165, comma 6 e 182, comma 3 del Codice e allorché le variazioni degli Indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:

- a) gli eventi di Forza Maggiore di cui all'articolo 15;
- b) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale dell'Intervento, nonché di gestione dei Servizi o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;
- c) le modifiche di cui all'articolo 13.4 richieste dal Concedente ~~e concordate tra le Parti~~ che comportino una Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario;
- d) i periodi di sospensione di cui agli articoli 16 e 17;
- e) eventuali lavori complementari di cui all'articolo 13.3. se approvati dal concedente

2. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del Piano Economico-Finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente, ai sensi dell'art. 165, comma 6 del Codice.

3. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto 1, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:

- a) Piano Economico-Finanziario in disequilibrio;
- b) Piano Economico-Finanziario che riproduce la proposta di revisione;
- c) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
- d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
- e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.

4. La revisione del Piano Economico-Finanziario per il ripristino delle condizioni di Equilibrio è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla revisione, in particolare il verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto, ed è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS

5. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del Piano Economico-Finanziario, si applica quanto previsto al successivo articolo 29 della presente Convenzione e dall'art.165 comma 6 del Codice.

SEZIONE V – CORRISPETTIVI, CANONE, TARIFFE E PENALI

20.1 Corrispettivi e termini di pagamento

1. Per le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, al Concessionario viene attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente l'Intervento realizzata per l'intera durata della gestione di cui all'articolo 6, comma 2, lett. c)

20.2 Canone

1. Il Concessionario verserà annualmente un canone di concessione fisso di euro **147.750,00** (centoquarantasettesettecentocinquanta/00). Il pagamento avverrà in due rate di pari importo alle scadenze del 15/09 e del 15/11, con obbligo del Concessionario di condividere i flussi finanziari con il Concedente con piattaforma condivisa al fine del relativo monitoraggio, al fine di monitorare il margine operativo lordo (Mol) durante la gestione per quella parte superiore a tale valore prevista nel Piano Economico Finanziario;

20.3 Penali

1. In relazione all'esecuzione dei servizi da eseguirsi da parte del concessionario saranno applicate le seguenti penali:

a) gestione delle aree di sosta a pagamento (strisce blu)

a.1) per ogni giorno, successivo al terzo, di mancato funzionamento di un parchimetro: euro 100,00 per ciascun parchimetro non funzionante;

a.2) per la sospensione unilaterale del servizio: euro 1.000,00 per ciascun giorno di sospensione;

a.3) per ogni ulteriore violazione: da euro 50,00 ad euro 1.000,00 in relazione alla gravità;

b) servizio di collegamento interno a mezzo bus navetta;

b.1) per la sospensione unilaterale del servizio: euro 1.000,00 per ciascun giorno di sospensione;

b.2) per la riduzione unilaterale del servizio superiore al 25% delle corse previste: euro 200,00 per ciascun giorno,

b.3) per ogni ulteriore violazione: da euro 50,00 ad euro 500,00 in relazione alla gravità;

c) sistema di controllo tecnologico avanzato per la gestione della viabilità all'interno della ZTL e implementazione del software in uso alla polizia municipale di San Vito Lo Capo per la gestione dei verbali

c.1) per la sospensione unilaterale del servizio: euro 1.000,00 per ciascun giorno di sospensione;

c.2) per ogni ulteriore violazione: da euro 50,00 ad euro 1.000,00 in relazione alla gravità;

d) gestione dell'ufficio pass;

d.1) per la sospensione unilaterale del servizio: euro 1.000,00 per ciascun giorno di sospensione;

d.2) per ogni ulteriore violazione: da euro 50,00 ad euro 1.000,00 in relazione alla gravità;

e) gestione segnaletica a messaggio variabile al fine di indirizzare i flussi di traffico all'interno del territorio comunale;

e.1) per la sospensione unilaterale superiore a giorni due del servizio: euro 100,00 per ciascun giorno di sospensione a partire dal terzo giorno

e.2) per ogni ulteriore violazione: da euro 50,00 ad euro 1.000,00 in relazione alla gravità;

Il Responsabile del procedimento, al verificarsi di una delle fattispecie oggetto di penale, comunica al Concessionario l'avvenuto inadempimento e la misura della penale.

2. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i 5 giorni successivi al ricevimento della comunicazione la penale si intenderà definitivamente irrogata e dovrà essere versata dal Concessionario entro i successivi 30 giorni. Resta ferma la facoltà del Concedente, ai fini dell'incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia definitiva di cui all'articolo 23.

3. Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile del procedimento convocherà la Parte entro 10 giorni dall'avvenuta contestazione e promuoverà l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Responsabile del procedimento procederà in ogni caso all'irrogazione della penale.

4. Qualora a seguito dell'inadempimento del Concessionario si rendesse necessario l'intervento sostitutivo del Concedente, l'entità della penale sarà maggiorata di una percentuale pari al 25%, a titolo di indennizzo per il disagio causato.

5. Resta in tutti i casi salva l'azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario ai sensi del successivo articolo 26, qualora si addivenga all'applicazione di penali in un anno, cumulativamente considerate, di ammontare superiore, complessivamente, al 10,00% del valore degli investimenti indicati nel Piano economico finanziario.

6. Il Concedente può sempre risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 39 in caso di mancato raggiungimento dei livelli di cui al comma 1. In particolare, il Concedente può risolvere il Contratto qualora il mancato raggiungimento dei predetti livelli comporti:

- con riferimento ai Servizi di Disponibilità, l'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare superiore complessivamente al [25%] del corrispettivo annuale dei Servizi di Disponibilità, al netto di IVA;
- con riferimento ai Servizi Accessori di Disponibilità, l'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare superiore complessivamente al [25%] del corrispettivo annuale dei Servizi Accessori di Disponibilità, al netto di IVA;
- con riferimento ai Servizi di cui ai punti a) e b) congiuntamente considerati, l'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare superiore complessivamente al [25%] della somma del corrispettivo annuale dei Servizi di Disponibilità e dei Servizi Accessori di Disponibilità, al netto di IVA.

21. TARIFFE

1. Per l'erogazione dei Servizi soggetti a Tariffa, il Concessionario si impegna ad applicare le Tariffe indicate nel documento di Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e di seguito specificate che saranno aggiornate ogni due anni in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT, restando salva la facoltà del Concessionario di non procedere all'adeguamento.

2. Nella fornitura dei Servizi di cui al comma 1, il Concessionario è tenuto ad applicare la tariffazione vigente che constasi di una tariffazione bizona per il periodo 15 aprile - 15 ottobre valida per gli utenti secondo la seguente ripartizione temporale:

- 15 aprile - 30 giugno

€1.00/ora tutti i giorni

€2.00/ora sabato e domeniche di maggio e giugno con Tariffa Bizona

€1.20/ora Zona Paese nella fascia oraria 8-18

€2.00/ora Zona Paese nella fascia oraria 18-24.

€2.00/ora Zona Mare nella fascia oraria 8-18

€1.20/ora Zona Mare nella fascia oraria 18-24

- 1 luglio 30 agosto

€2.00/ora con tariffa bizona tutti i giorni

€1.20/ora Zona Paese nella fascia oraria 8-18

€2.00/ora Zona Paese nella fascia oraria 18-24.

€2.00/ora Zona Mare nella fascia oraria 8-18

€1.20/ora Zona Mare nella fascia oraria 18-24

- 1 set - 15 ott

€1.00/ora tutti i giorni

€2.00/ora sabato e domeniche di settembre e ottobre con Tariffa Bizona

€1.20/ora Zona Paese nella fascia oraria 8-18

€2.00/ora Zona Paese nella fascia oraria 18-24.

€2.00/ora Zona Mare nella fascia oraria 8-18

€1.20/ora Zona Mare nella fascia oraria 18-24
- Periodo Cous Cous Fest
€2.00/ora con tariffa bizona tutti i giorni
€1.20/ora Zona Paese nella fascia oraria 8-18
€2.00/ora Zona Paese nella fascia oraria 18-24.
€2.00/ora Zona Mare nella fascia oraria 8-18
€1.20/ora Zona Mare nella fascia oraria 18-24

Anche in relazione all'attuale stato di emergenza sanitario da Covid 19, che ha prodotto nel medio periodo una fluttuazione della domanda, il Rischio derivante della eventuale contrazione della domanda non potrà essere attribuita al concedente, in quanto rappresenta un rischio derivante da ordinaria dinamica gestione, e quindi rimane allocato come rischio del concessionario, definito nei contratti concessione come rischio operativo sostanziale (art.3 lett. zz. D.Lgs.50/2016).

22. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta Legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga ad utilizzare il/i conto/i corrente/i di seguito indicato/i e dedicato/i, anche se non in via esclusiva, alla presente Convenzione, sul/i quale/i dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico e a far sì che siano autorizzate ad operare su tale conto/i esclusivamente le persone di seguito indicate:

a) conto corrente bancario/postale identificato dal codice IBAN:..... acceso presso..... ;

b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad Interventore su tale conto:

3. Ciascun bonifico deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010 n.136.

4. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra menzionato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad Interventore su detto/i conto/i.

5. Il mancato utilizzo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi del successivo articolo 26.

6. Il Concessionario si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Qualora il Concessionario abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trapani.

7. Il Concessionario, inoltre, si obbliga e garantisce, ed il Concedente verificherà, che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari,

nonché l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trapani qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

8. Obbligo del Concessionario di condividere i flussi finanziari con il Concedente con piattaforma condivisa al fine del relativo monitoraggio del margine operativo lordo (Mol) durante la gestione per quella parte superiore a tale valore prevista nel Piano Economico Finanziario.

SEZIONE VI – CAUZIONI E ASSICURAZIONI

23. CAUZIONE/FIDEIUSSIONE

1. A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla presente convenzione, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula della presente Convenzione e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del Codice, nelle modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, per un importo pari al *[10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell'art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice]* dell'importo biennale dei Corrispettivi di cui all'articolo 28. Tale cauzione ha validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione.

2. Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

24. POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario si impegna a stipulare le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice:

a) polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice, a copertura:

(i) dei danni subiti dal Concedente nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma pari al 100% (cento per cento) dell'importo dei lavori, secondo quanto indicato nel relativo schema tipo di cui al D.M. n.31/2018;

(ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale dovrà essere pari al 5% della somma assicurata;

b) polizza indennitaria decennale, ai sensi dell'articolo 103 comma 8 del Codice, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'Intervento, ovvero di gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo deve essere non inferiore al 40% del valore dell'Intervento realizzato;

c) polizza indennitaria decennale, ai sensi dell'articolo 103, comma 8 del Codice, a copertura della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale non può essere inferiore a euro 500.000,00.

2. La copertura assicurativa di cui al precedente punto a) decorre dalla data di Consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato; la copertura assicurativa di cui ai punti b) e c) decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

3. Il Concessionario si impegna, altresì, producendo idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione europea, a stipulare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del Codice, a far data dall'approvazione del progetto, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e delle attività ad esse connesse, per tutta la durata dei lavori a sino alla data di emissione del Certificato di collaudo. Detta polizza, che dovrà coprire, ai sensi del citato articolo 24 del Codice, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione della progettazione che abbiano determinato, a carico del Concedente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

4. Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente:

- a) almeno 10 giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 103, comma 7, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;
- b) entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Collaudo, copia delle polizze di cui all'articolo 103, comma 8, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione.

5. Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.

6. Il Concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei Servizi.

7. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

8. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

9. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 39 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

SEZIONE VII- VICENDE DELLA CONCESSIONE

25. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, che l'inadempimento da parte del Concessionario alle obbligazioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente Convenzione comporterà la risoluzione di diritto della stessa, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

2. A tal fine, il Concedente dovrà comunicare al Concessionario, entro 7 giorni dall'inadempimento, per iscritto tramite PEC al seguente indirizzo, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L'effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione di tale comunicazione.

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, la presente Convenzione si intenderà risolta di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo.

4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iii) le penali a carico del Concessionario.

26. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concedente, qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad

adempire dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente indirizzo..... del Concessionario.

2. La facoltà di cui al comma 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi, indicativi e non esaustivi:

- a) superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini stabiliti dalla presente Convenzione per l'esecuzione dei lavori, secondo quanto disposto dall'articolo 13.7, comma 6;
- b) gravi vizi o difformità dell'Intervento riscontrati nella fase di esecuzione dei lavori;
- c) gravi violazioni che comportino l'indisponibilità dell'Intervento ovvero per la mancata erogazione della totalità dei Servizi per un periodo superiore a 30 giorni;
- d) la mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai precedenti articoli 23 e 24;
- e) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
- f) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali.

3. Il Concedente si riserva altresì diritto di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n.136/2010 e dell'articolo 22 della presente Convenzione, nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del D. Lgs n.159/2011, aggiornato dalla L. n.161/17.

4. In caso di risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, le Parti verificano le seguenti voci al fine di quantificare le somme dovute al Concedente ovvero al Concessionario:

a) qualora l'Intervento non abbia superato la fase di Collaudo:

- (i) i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione a tutti i costi necessari affinché l'Intervento possa essere realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata e, in conseguenza della risoluzione, in relazione agli eventuali costi necessari per indire una nuova gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- (ii) i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata;

b) qualora l'Intervento abbia superato la fase di Collaudo:

- (i) i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente, in relazione a tutti i costi necessari per garantire la prosecuzione dei Servizi;
- (ii) i canoni erogati dal Concessionario al Concedente;
- (iii) il valore dell'Intervento realizzato conformemente alla Documentazione progettuale approvata come risultante dal Certificato di Collaudo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario.

5. Al fine di quantificare tali importi, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con l'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 30 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione della Convenzione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati.

6. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

7. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

27. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente si renda gravemente inadempiente ad uno degli obblighi di cui

all'articolo 12, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a 30 giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione della presente Convenzione. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica

2. Qualora l'Intervento abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione per 6 mesi.

3. Qualora intervenga la risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

a) il valore dell'Intervento realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Intervento non abbia superato il Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata; il valore dei Servizi eventualmente già erogati. Il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;

b) le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione della Convenzione per grave inadempimento del Concedente.

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 3, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con l'eventuale presenza del Direttore Esecutivo del Contratto/Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 60 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati.

5. Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro 30 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 3.

28. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione potrà essere revocata dal Concedente solo per inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse con contestuale comunicazione tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica del Concessionario della revoca stessa, unitamente ai motivi.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

a) il valore dell'Intervento realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Intervento non abbia superato la fase di Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata; il valore dei Servizi eventualmente già erogati. Il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;

b) le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della revoca della Convenzione. Con riferimento al Contratto di finanziamento, il Concedente dovrà corrispondere i soli costi finanziari dei finanziamenti contratti.

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.

3. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 2, il Concedente in contraddittorio con il

Concessionario e all'eventuale presenza del Direttore Esecutivo del Contratto/Direttore dei Lavori redigerà apposito verbale di consegna entro 60 giorni successivi alla ricezione da parte del Concessionario del provvedimento di revoca della Concessione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati.

4. Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro 30 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 3.

6. L'efficacia della revoca della Concessione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 176, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, è in ogni caso sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario di tutte le eventuali somme previste nel presente articolo.

29. RECESSO

1. Qualora entro un periodo di 60 giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del Piano Economico Finanziario, il Concessionario ovvero il Concedente potrà recedere dalla Convenzione.

2. In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presente articolo, le Parti provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore Esecutivo del Contratto/Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 60 giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dalla Convenzione, al fine di quantificare gli importi relativi alle sole seguenti voci:

a) il valore dell'Intervento realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata come risultante dal Certificato di collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui i lavori non abbiano superato il Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata; il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;

b) i Canoni resi dal concessionario al concedente fino alla data del recesso;

c) gli oneri e i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione progettuale approvata.

3. Il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire l'Intervento alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

30. SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza della Concessione, l'Intervento, le relative pertinenze ed attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei Servizi passeranno di diritto nella piena disponibilità del Concedente. ~~Il Concessionario avrà l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.~~

31. COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Concedente e Concessionario, i quali eleggono domicilio presso le proprie sedi legali, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Concedente..... ;

b) per il Concessionario:

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate dalle Parti.

32. TRASPARENZA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai fini della corretta esecuzione del presente accordo e nei limiti dello stesso, la Concessionaria deve garantire alla Concedente, in termini ragionevoli e con modalità digitali, il libero e pieno accesso alla documentazione, amministrativa e contabile, relativa alla gestione dell'Intervento pubblica ed ai costi sostenuti, nonché ogni altra informazione ritenuta rilevante.

2. Con la firma del presente atto, ciascuna delle Parti si dà reciprocamente atto che i dati personali forniti dall'altra parte saranno trattati nel rispetto della normativa vigente (Reg. Ue n.679/16) e ne consente il relativo trattamento.

Titolare del Trattamento dei dati per il Comune di San Vito Lo Capo è

Titolare del Trattamento dei dati per la

33. MODALITÀ' DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione, interpretazione, inadempimento e risoluzione del presente accordo saranno preventivamente oggetto di accordo bonario di cui all'art.205 del Codice e/o di transazione in base al successivo art.208.

34. FORO COMPETENTE

Fatta salva la previsione di cui al precedente articolo, per tutte le controversie inerenti l'esecuzione, l'interpretazione, l'inadempimento e la risoluzione del presente accordo la competenza esclusiva, inderogabile, sarà quella del Tribunale di Trapani.

35. RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dal Codice degli Appalti e dalla normativa richiamata, si applicano comunque le disposizioni del Codice Civile e delle altre Leggi al tempo vigenti.



ALLEGATO I – DOCUMENTI CONTRATTUALI

- 0- MATRICE DEI RISCHI
- 1- PROGETTO DI FATTIBILITA'
- 2- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
- 3- SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE

ALLEGATO II – DEFINIZIONI

Qui di seguito si riportano, in maniera indicativa e non esaustiva, le definizioni dei termini più importanti presenti nella Convenzione.

- Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario: indica la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che dia luogo ad una variazione superiore al 10% di almeno tre dei cinque indicatori di progetto indicati nel Piano economico finanziario.
- Ausiliario del Traffico: è la figura professionale istituita dall'art. 17 commi 132 e 133 della Legge n. 127 del 15 maggio 1997 (c.d. Bassanini bis) che gli attribuisce funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni agli articoli del Codice della Strada che riguardano la sosta, e nello specifico gli art. 7, 157 e 158. L'art. 68 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (Legge Finanziaria del 2000) conferma la loro natura di Pubblico Ufficiale e ribadisce all'Avviso di Accertamento da essi compilato la valenza dell'Atto Pubblico ai sensi degli art. 2699 e 2700 del Codice Civile.
- Autorizzazioni: indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell'Intervento, alla prestazione dell'Attività Primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile;
- ADSCR (Average Debt Service Cover Ratio): la capacità dell'azienda a far fronte alla restituzione di tutti i debiti finanziari in scadenza nell'esercizio utilizzando il flusso di cassa operativo. Si calcola come media del rapporto tra i flussi di cassa della gestione operativa e la somma di tutti i debiti finanziari e degli oneri finanziari che dovranno essere restituiti.
- Bando di Gara: indica il bando che il Concedente ha pubblicato ai sensi del Codice e del Regolamento per l'affidamento della Concessione;
- Capitolato di Gestione: indica un documento, da redigersi unitamente al progetto esecutivo, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi dl servizio. Si tratta della evoluzione, in chiave esecutiva del documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.
- Certificato di ultimazione dei lavori: indica il certificato redatto dal Direttore Esecutivo del Contratto/Direttore dei Lavori attestante l'ultimazione dei lavori, secondo il D.M. 49/18;
- Codice identificativo di Gara o CIG: indica il codice alfanumerico di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..
- Codice: indica il decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.
- Codice Unico di Progetto o CUP: indica il codice alfanumerico di cui all'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti di attuazione;
- Collaudo: indica il collaudo dell'Intervento secondo le disposizioni del Codice;

- Consegna dei Lavori: indica il momento in cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle aree ai fini della realizzazione dell'Intervento oggetto di Concessione, attestato mediante la redazione di un verbale;
- Contratto di Appalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario e gli/executori/e del/i lavoro/i quando il concessionario stesso non esegue direttamente i lavori, o ne affida una parte a terzi;
- Contratto di Subappalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario o l'Appaltatore e l'impresa o le imprese esecutrici dei lavori indicati in sede di Offerta, sia nel caso in cui il Concessionario esegua direttamente i lavori sia nel caso in cui affidi a terzi, totalmente o parzialmente tramite contratto di appalto, l'esecuzione dei lavori;
- Convenzione: indica la presente Convenzione, inclusiva dei Documenti Contrattuali, nella quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito del rapporto concessorio;
- Canone: indica il canone di concessione dovuto dal Concessionario al Concedente
- Cous Cous Fest: manifestazione che si svolge nel mese di Settembre e dedicata ad uno dei piatti più rappresentativi della cucina trapanese, il cous cous;
- Cronoprogramma: contiene l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e la realizzazione dell'Intervento fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l'ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dell'Intervento e alla regolare prestazione dei Servizi;
- Direttore Esecutivo del Contratto: indica il soggetto incaricato dal Concessionario per lo svolgimento delle attività di monitoraggio dei servizi e delle forniture;
- Direttore dei Lavori: indica il soggetto incaricato dal Concessionario per lo svolgimento delle attività di Direzione dei lavori e di seguire la realizzazione dell'Intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità del Progetto esecutivo e della presente Convenzione;
- Equilibrio Economico-Finanziario: indica l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione dell'Intervento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165 comma 2 del Codice determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico-Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico-Finanziario;
- Fase di Costruzione: individua il periodo intercorrente tra l'avvio dei lavori decorrente dalla data del verbale di Consegna dei lavori e la certificazione di ultimazione dei lavori;
- Fase di Gestione: individua il periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di Collaudo con esito positivo e la scadenza della Concessione;
- Fase di Progettazione: individua il periodo intercorrente fra la data di efficacia della Convenzione e l'avvio della Fase di Costruzione;
- Forza Maggiore: indica ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che la Parte che la invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione. A titolo meramente esemplificativo e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:
 - scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario, ovvero l'affidatario di lavori o servizi oggetto della presente Convenzione;
 - guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;

- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
 - fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, allagamenti;
 - epidemie e contagi;
 - indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto della presente Convenzione;
 - impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento;
 - ritrovamento di reperti archeologici;
 - atti o fatti posti in essere da terzi.
- Indicatori di progetto: indica gli indicatori esposti nella apposita sezione del piano economico finanziario;
 - Piano Economico-Finanziario (PEF): indica l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico e Finanziario degli investimenti e della connessa gestione dell'Intervento per l'arco temporale di durata della Concessione;
 - Responsabile del Procedimento: indica il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del Regolamento;
 - Responsabile della Gestione: indica il Direttore dell'esecuzione, che può essere una figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei documenti contrattuali;
 - Responsabile per la Sicurezza: indica il soggetto incaricato dei compiti, funzioni e responsabilità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. nonché di quelli previsti dai regolamenti di attuazione dello stesso decreto, ancorché emanati successivamente alla stipula della presente Convenzione;
 - Solidità Patrimoniale: indica l'attitudine dell'impresa di far fronte agli impegni di pagamento, nel medio-lungo periodo. Nella pratica ciò si traduce nella capacità di sostenere le esigenze finanziarie generate dalla gestione corrente ma, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell'equilibrio patrimoniale;
 - Spese Tecniche: indica le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2 del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
 - Stato Avanzamento Lavori (SAL): è il documento che attesta l'avvenuta esecuzione di una certa quantità di lavoro di qualsiasi tipo e di qualsiasi misura, al fine di poter calcolare l'importo che il Concedente deve pagare al Concessionario per l'esecuzione dei lavori;
 - Strisce blu: aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo;
- 

- Tariffe: indica le tariffe applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi Commerciali soggetti a Tariffa;
- Rendimento azionisti: indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;
- TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa associati al Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;
- VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto: indica, in termini monetari, il valore finanziario creato o disperso dal progetto nell'arco del periodo della Concessione;
- VANE (Valore Attuale Netto Risultati economici) di Progetto: indica, in termini monetari, il valore economico creato o disperso dal progetto nell'arco del periodo della Concessione;
- VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti: indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dall'investimento effettuato dagli azionisti nell'arco del periodo della Concessione;
- Zona a Traffico Limitato (in sigla ZTL): è l'area situata in alcuni punti delle città per limitare in alcuni orari il traffico ai veicoli sotto una specifica classe di emissioni, di una data di omologazione e di un peso.

Matrice dei rischi

Tipo di rischio	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Maggiori costi (variazioni percentuali /valori in euro) e/o ritardi associati al verificarsi del rischio (giorni/mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Rischio a carico del pubblico (SI/NO)	Rischio a carico del privato (SI/NO)	Articolo contratto che identifica il rischio
rischio di progettazione	Bassa	Ritardi e/o Aumento dei Costi per la nuova Progettazione	Clausole del Contratto	NO	SI	Art. 13.1 Art. 13.4 Art. 9.1 Art. 9.4.
rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto	Bassa	Aumento dei Costi e/o ritardi nella Costruzione	Clausole del Bando e/o del Contratto	NO	SI	Art. 26.2
rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto	Alta	Rischio connesso all'oscillazione del costo dei fattori produttivi o alla reperibilità sul mercato degli stessi.	Clausole del Bando e/o del Contratto	NO	SI	Art. 9.2
rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione	Media	Ritardi Realizzativi	Clausole del Bando e/o del Contratto	NO	SI	Art. 13.2 Art. 29
rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori	Bassa	Inadempimenti	Clausole del Contratto	NO	SI	Art: 8.5 Art. 10 Art 11 Art. 22.7
rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata	Basso	Problematiche di gestione del servizio	Clausole del Contratto	NO	SI	Art. 17.7
rischio di contrazione della domanda di mercato	Bassa	Perdita di redditività della struttura e/o Contrazione dei Ricavi	Clausole del Contratto	NO	SI	Art.21
rischio di contrazione della domanda specifica	Bassa	Perdita di redditività della struttura e/o Contrazione dei Ricavi	Clausole del Contratto	NO	SI	Art.21
rischio di manutenzione straordinaria	Media	Aumento dei costi Manutentivi	Clausole del Contratto	NO	SI	Art.14.2 Art. 9.2

rischio di performance	Media	Aumento dei costi Manutentivi	Clausole del Contratto	NO	SI	Art.14.2 Art.21
rischio di indisponibilità totale o parziale dei servizi da erogare	Bassa	Incremento di costo	Clausole del Contratto	NO	SI	Art. 9.1
rischio di commissionamento	Bassa	Ritardi e incrementi di costo	Clausole del Contratto	SI	SI	Art.19
rischio amministrativo	Bassa	Ritardi Realizzativi e/o incrementi di costo	Clausole del Contratto	SI	SI	Art. 19
rischio normativo- politico-regolamentare	Bassa	Ritardi Realizzativi e/o Incrementi di Costo - Aumento dei costi Manutentivi e/o Riduzione dei Ricavi da Servizi	Clausole del Contratto	SI	Parziale	Art. 19
rischio finanziario	Media	Impossibilità a completare l'Opera e/o a fornire il Servizio - Aumento dei Costo Complessivi e/o Riduzione dei Ricavi da Servizi	Clausole del Contratto	NO	SI	Art. 19 Art. 8